

sepe Fallica è stato sollevato il problema della particolare pericolosità del fenomeno meteorologico denominato *windshear* per il traffico aereo facente capo all'aeroporto di Palermo Punta Raisi ed è stato sottolineato il ritardo dell'installazione degli strumenti tecnici indispensabili per fronteggiare tali pericoli e cioè il radar meteorologico TDWR unitamente ad altri due sistemi di rilevazione: LLWS e SODAR;

l'ampia ed articolata risposta fornita dal Ministro interrogato tratta l'intricata istruttoria tecnico-amministrativa fino ad ora espletata ai fini dell'installazione nell'aeroporto di Punta Raisi delle predette installazioni tecniche, ma non ha indicato i tempi previsti per l'entrata in funzione di tali indispensabili strumenti di sicurezza —:

in quali tempi, auspicabilmente molto brevi, saranno operativi all'aeroporto di Palermo Punta Raisi le nuove dotazioni strumentali necessarie per limitare i pericoli per la navigazione aerea derivanti dal *windshear*. (4-01990)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

RUBEN e BERTOLINI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro per le pari opportunità, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa risulta che un sindacato autonomo del settore commercio e precisamente la Flaica-Uniti-Cub, su iniziativa del proprio segretario provinciale romano, Giancarlo Desiderati, abbia proposto il boicottaggio dei negozi di proprietà o gestiti da ebrei, come risposta a quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza;

si tratta con ogni evidenza di un'iniziativa di estrema gravità che richiama

alla memoria le terribili persecuzioni di cui furono vittime, nel secolo scorso, cittadini di religione ebraica e che prefigura inaccettabili liste di proscrizione nei confronti di alcuni esercizi commerciali;

oltre ad essere illegale è moralmente inaccettabile che si ripropongano comportamenti come quelli derivanti dalle leggi razziali di triste memoria quando si vedeva esposto da molti esercizi commerciali questo incivile avviso: « questo è un negozio ariano » —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di questa aberrante iniziativa e quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere per stroncare sul nascere questa iniziativa e per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza per tutti i cittadini senza nessuna distinzione o discriminazione.

(4-02000)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

RAMPELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il dirigente delle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative « avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti »;

detta previsione è stata interamente recepita dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro a e dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 al comma 2, lettera h),

ha introdotto la figura dei « docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside » e stabilisce che questi ultimi vengano eletti dal collegio dei docenti in numero di uno per le scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500, di tre nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni; soltanto nel caso in cui si verifichi l'assenza o l'impedimento del direttore didattico o preside, uno degli eletti lo sostituisce;

con l'entrata in vigore ed in applicazione dell'articolo 32 (introduzione dirigenza scolastica) del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola 1995-1997, dirigenti scolastici hanno potuto individuare a collaborare con loro, e, conseguentemente, i docenti individuati per specifiche qualsivoglia funzioni anche per quelle attività decise dal Collegio dei Docenti, hanno potuto svolgere la loro funzione di collaboratore del preside o dirigente scolastico al pari di quelli eletti dal collegio dei docenti;

successivamente, in applicazione dell'articolo 19, comma 4, del CCNL-scuola 1998-2001, il capo d'istituto acquisisce ulteriormente la capacità di « avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente; la scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico »;

da quanto sopra esposto, si evince che coesistevano, fino all'introduzione dell'autonomia scolastica, ad opera dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, due figure distinte ma complementari di collaboratore del Preside o dirigente scolastico: l'una eletta direttamente dal collegio dei docenti (decreto legislativo n. 297/94, articolo 7, comma 2, lettera *h*), l'altra, invece, individuata diret-

tamente dal preside o dirigente scolastico, il quale, anche ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 25-*bis*, comma 5, interamente recepito da decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 25, comma 5, può delegare al collaboratore « specifici compiti » (qualsivoglia specifiche attività), anche quelle attività decise dal collegio dei docenti (decreto legislativo n. 297 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera *b*) ed in funzione della specifica introduzione dell'area della dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola (CCNL-scuola 1995-1997, articolo 32);

alcuni docenti individuati direttamente dal preside o dirigente scolastico a collaborare con lo stesso per specifiche funzioni, anche per quelle attività decise dal collegio dei docenti, non avrebbero avuto riconosciuto il sopra richiamato servizio nei concorsi a titoli nei quali veniva richiesta l'esperienza di collaborazione con il preside o dirigente scolastico, senza alcuna ulteriore specifica, poiché non sarebbero stati ritenuti in possesso dei necessari requisiti da parte di alcuni uffici scolastici periferici del competente ministero della pubblica istruzione, mentre lo stesso servizio, nei concorsi di pre-selezione a titoli per dirigenti scolastici, alla voce « Per ogni anno di collaboratore del dirigente scolastico », senza alcuna ulteriore specifica, sarebbe stato valutato positivamente da altri uffici scolastici periferici sempre dello stesso MIUR;

il Tar Lazio ha ritenuto legittima (anche in assenza di una specifica disposizione legislativa) l'introduzione attraverso Decreto Ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa con la sentenza 24 settembre 1991, n. 1169;

il Consiglio di Stato con il parere del 26 luglio 2000, n. 1021, delle due figure

sopra menzionate di collaboratore del preside o dirigente scolastico ha dichiarato preminente, sul piano logico e sistematico, quella del collaboratore individuato dal preside o dirigente scolastico, in quanto di natura fiduciaria —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e se, eventualmente, ritenga opportuno intraprendere iniziative volte a definire il ruolo e la natura della figura professionale del collaboratore del preside o dirigente scolastico, anche attraverso l'emanazione di una apposita circolare ministeriale, al fine di uniformare, nei concorsi a titoli per il personale docente, a corretta valutazione, da parte degli uffici scolastici periferici del MIUR, relativamente alla figura del collaboratore del preside o dirigente scolastico individuato dallo stesso per specifiche qualsivoglia funzioni, anche per quelle attività decise dal collegio dei docenti, al pari di quella del collaboratore del preside o dirigente scolastico eletto dal collegio dei docenti, già a partire dall'entrata in vigore del CCNL-SCUOLA 1995-1997 e successivi, nonché del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 25-*bis*, comma 5 e successivi. (4-01993)

* * *

*LAVORO, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI*

Interrogazione a risposta in Commissione:

LIVIA TURCO. — *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta;

il decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, all'articolo 33 prevede, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007;

la legge finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 361, autorizza « per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 »;

la legge finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 362, prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri in base ai quali i soggetti titolati possano accedere ai risarcimenti previsti, nonché al comma 363 l'estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti effetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia —:

quale sia lo stato dell'*iter* del decreto attuativo di cui al comma 362 della legge n. 244 del 2007 per la definizione dei criteri in base ai quali stipulare le transazioni con i soggetti talassemici, af-